

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

FINALE
A6-0050/2006

28.2.2006

*****|**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la
costituzione delle società per azioni e la salvaguardia e le modificazioni del
loro capitale sociale
(COM(2004)0730 – C6-0169/2004 – 2004/0256(COD))

Commissione giuridica

Relatrice: Piia-Noora Kauppi

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	21
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI	
PROCEDURA	

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione delle società per azioni e la salvaguardia e le modificazioni del loro capitale sociale (COM(2004)0730 – C6-0169/2004 – 2004/0256(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0730)¹,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0169/2004),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0050/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 CONSIDERANDO 2

(2) Nella sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 21 maggio 2003, dal titolo "Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea - Un piano per progredire", la Commissione conclude che la semplificazione della direttiva 77/91/CEE contribuirebbe in modo sostanziale a promuovere l'efficienza e la competitività delle imprese senza ridurre le tutele di cui

(2) Nella sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 21 maggio 2003, dal titolo "Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea - Un piano per progredire", la Commissione conclude che la semplificazione **e la modernizzazione** della direttiva 77/91/CEE contribuirebbe in modo sostanziale a promuovere l'efficienza e la competitività delle imprese senza ridurre le

¹ GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

beneficiano gli azionisti e i creditori.

tutele di cui beneficiano gli azionisti e i creditori. ***Tali obiettivi sono prioritari ma non incidono sulla necessità di procedere, senza indugio, all'esame generale della fattibilità di un'alternativa al regime di salvaguardia del capitale che consenta di tutelare adeguatamente gli interessi dei creditori e degli azionisti di una società per azioni.***

Emendamento 2
CONSIDERANDO 5

(5) ***Le*** società per azioni ***devono potere*** concedere un aiuto finanziario per l'acquisizione delle loro azioni da parte di un terzo nei limiti delle riserve distribuibili, in modo da rafforzare la flessibilità rispetto ai cambiamenti riguardanti la proprietà del capitale sociale. In considerazione dell'obiettivo della direttiva di tutelare gli interessi sia degli azionisti che dei terzi, il ricorso a questa possibilità deve essere subordinato a opportune misure di salvaguardia.

(5) ***Gli Stati membri devono avere facoltà di autorizzare le*** società per azioni ***a*** concedere un aiuto finanziario per l'acquisizione delle loro azioni da parte di un terzo nei limiti delle riserve distribuibili, in modo da rafforzare la flessibilità rispetto ai cambiamenti riguardanti la proprietà del capitale sociale. In considerazione dell'obiettivo della direttiva di tutelare gli interessi sia degli azionisti che dei terzi, il ricorso a questa possibilità deve essere subordinato a opportune misure di salvaguardia.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 8

(8) ***Gli azionisti che detengono la grande maggioranza del capitale di una società per azione devono avere il diritto di acquisire le azioni restanti ad un prezzo adeguato, in modo da razionalizzare e rafforzare la proprietà del capitale delle società quotate. Analogamente, gli altri azionisti devono potere esigere l'acquisizione. Tali diritti devono tuttavia lasciare impregiudicate le disposizioni della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.***

soppresso

Motivazione

Emendamento volto a facilitare l'accordo con il Consiglio.

Emendamento 4
CONSIDERANDO 9

(9) Per prevenire abusi di mercato, gli Stati membri devono tener conto, ai fini dell'attuazione della presente direttiva, delle disposizioni della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) e della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette, nonché del regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 5
CONSIDERANDO 10 BIS (nuovo)

(10 bis) Conformemente al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti che illustrino, per quanto

possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

Motivazione

Emendamento volto a facilitare l'accordo con il Consiglio.

Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo)
Articolo 1, paragrafo 1, trattino 21 (direttiva 77/91/CEE)

(-1) All'articolo 1, paragrafo 1, il ventunesimo trattino è sostituito con :

- in Ungheria:

nyilvánosan működő részvénytársaság

Motivazione

La seconda direttiva sul diritto societario mira ad armonizzare le norme relative alla salvaguardia del capitale applicabili alle società per azioni. Negli Stati membri in cui il diritto societario fa una distinzione tra società per azioni pubbliche e private, la direttiva si applica solamente alle società per azioni pubbliche. Il parlamento nazionale ungherese ha votato, il 21 giugno 2005, un emendamento alla legge ungherese sulle società del 1997 secondo il quale le società per azioni dovranno in futuro indicare nel nome della società se operano nell'ambito del regime delle società pubbliche o private. Il campo di applicazione della seconda direttiva sul diritto societario deve essere adeguato di conseguenza: in Ungheria essa dovrebbe applicarsi solamente alle società per azioni pubbliche ("nyilvánosan működő részvénytársaság").

Emendamento 7
ARTICOLO 1, PUNTO 1
Articolo 10 bis, paragrafo 1 (direttiva 77/91/CEE)

1. Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, qualora, su decisione dell'organo di amministrazione o di direzione, i conferimenti non in contanti siano costituiti dai valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2004/39/CE*, valutati al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della stessa direttiva durante ***i tre mesi che precedono l'effettuazione del conferimento***

1. Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, qualora, su decisione dell'organo di amministrazione o di direzione, i conferimenti non in contanti siano costituiti dai valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2004/39/CE, ***o dagli strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 19 della stessa direttiva****, valutati al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati di cui

non in contante.

L'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3 è **tuttavia applicabile**, qualora si siano verificati fatti eccezionali che abbiano inciso in misura tale sul prezzo da poter modificare sensibilmente il valore delle attività alla data effettiva del loro conferimento.

all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della stessa direttiva durante **un periodo sufficiente che sarà definito dalle legislazioni nazionali prima dell'effettuazione** del conferimento non in contante.

Qualora si siano verificati fatti eccezionali che abbiano inciso in misura tale sul prezzo da poter modificare sensibilmente il valore delle attività alla data effettiva del loro conferimento, **comprese le situazioni in cui il mercato di tali valori mobiliari o strumenti del mercato monetario non è più liquido, occorre tuttavia procedere ad una nuova valutazione su iniziativa e sotto la responsabilità dell'organo di amministrazione o di direzione. Per la nuova valutazione di cui sopra si applica l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3.**

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 10 bis, paragrafo 2 (direttiva 77/91/CEE)

2. Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, qualora, su decisione dell'organo di amministrazione o di direzione, il conferimento non in contanti è costituito da attività il cui valore equo sia già stato valutato da un esperto indipendente abilitato e siano soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) l'esperto abilitato che effettua la valutazione dispone di una formazione e di un'esperienza adeguate nella valutazione del tipo di attività da cui è costituito il conferimento;

(b) il valore equo è determinato in riferimento ad una data che non può essere anteriore di più di *tre mesi* alla data effettiva del conferimento;

(c) la valutazione viene effettuata conformemente ai principi e alle norme di valutazione generalmente riconosciuti nello

2. Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, qualora, su decisione dell'organo di amministrazione o di direzione, il conferimento non in contanti è costituito da attività **diverse dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario di cui al paragrafo 1** il cui valore equo sia già stato valutato da un esperto indipendente abilitato e siano soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) il valore equo è determinato in riferimento ad una data che non può essere anteriore di più di *sei mesi* alla data effettiva del conferimento;

(b) la valutazione viene effettuata conformemente ai principi e alle norme di valutazione generalmente riconosciuti nello

Stato membro per il tipo di attività da cui è costituito il conferimento.

Qualora intervengano fatti nuovi che possano modificare sensibilmente il valore delle attività alla data effettiva del conferimento, occorre procedere ad una nuova valutazione su iniziativa e sotto la responsabilità dell'organo di amministrazione o di direzione. **Il predetto organo informa gli azionisti del verificarsi dei fatti nuovi.**

In ogni caso, gli azionisti che detengano una quota aggregata pari ad almeno il 5% del capitale sottoscritto della società **possono esigere una nuova valutazione delle attività interessate, e** possono chiedere una valutazione da parte di un esperto indipendente, nel qual caso si applica l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3.

Stato membro per il tipo di attività da cui è costituito il conferimento.

Qualora intervengano fatti nuovi che possano modificare sensibilmente il valore **equo** delle attività alla data effettiva del conferimento, occorre procedere ad una nuova valutazione su iniziativa e sotto la responsabilità dell'organo di amministrazione o di direzione. **Per la nuova valutazione di cui sopra si applica l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3.**

In mancanza di tale valutazione, uno o più azionisti che detengano una quota aggregata pari ad almeno il 5% del capitale sottoscritto della società **alla data in cui è stata adottata la decisione concernente l'aumento** possono chiedere una valutazione da parte di un esperto indipendente, nel qual caso si applica l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3. **Tali azionisti possono chiedere una valutazione fino alla data effettiva del conferimento, a condizione che, alla data della richiesta, gli azionisti in questione detengano ancora una quota aggregata pari ad almeno il 5% del capitale sottoscritto della società, come alla data in cui è stata adottata la decisione relativa all'aumento.**

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 10 bis, paragrafo 3 (direttiva 77/91/CEE)

3. Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, qualora, su decisione dell'organo di amministrazione o di direzione, il conferimento non in contanti sia costituito da attività il cui valore risulti, per ogni singola attività, dai conti obbligatori dell'esercizio precedente, a condizione che i conti **siano stati redatti conformemente ai requisiti fissati dalla direttiva 78/660/CEE e** siano stati controllati conformemente alla direttiva 84/253/CEE.

3. Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, qualora, su decisione dell'organo di amministrazione o di direzione, il conferimento non in contanti sia costituito da attività **diverse dai valori mobiliari o dagli strumenti del mercato monetario di cui al paragrafo 1** il cui **equo** valore risulti, per ogni singola attività, dai conti obbligatori dell'esercizio precedente, a condizione che i conti siano stati redatti conformemente ai requisiti fissati dalla direttiva 78/660/CEE e siano stati controllati conformemente alla direttiva 84/253/CEE.

Il paragrafo 2, secondo e terzo comma, si

applica per analogia.

Qualora intervengano fatti nuovi che possano modificare sensibilmente il valore delle attività conferite alla data effettiva del conferimento, occorre procedere ad una nuova valutazione su iniziativa e sotto la responsabilità dell'organo di amministrazione o di direzione. Il predetto organo informa gli azionisti del verificarsi dei fatti nuovi.

In ogni caso, gli azionisti che detengano una quota aggregata pari ad almeno il 5% del capitale sottoscritto della società possono esigere una nuova valutazione delle attività interessate, e possono chiedere una valutazione da parte di un esperto indipendente, nel qual caso si applica l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3.

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 10 ter, paragrafi 1 e 1 bis (direttiva 77/91/CEE)

1. Qualora venga effettuato un conferimento non in contanti conformemente all'articolo 10 bis senza la relazione di un esperto, **le persone e le società di cui all'articolo 3, lettera i), o l'organo di amministrazione o di direzione**, oltre alle informazioni previste all'articolo 3, lettera h), **trasmettono al registro per la successiva pubblicazione** una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

(a) una descrizione del conferimento non in contanti in oggetto,

(b) **la stima del** relativo valore **e** l'indicazione della fonte di tale stima,

(c) una dichiarazione che precisi se i valori risultanti corrispondono almeno al numero e al valore nominale, o, in mancanza di valore nominale, al valore contabile ed eventualmente al premio di emissione delle azioni da emettere come corrispettivo;

(d) **se necessario**, una dichiarazione che

1. Qualora venga effettuato un conferimento non in contanti conformemente all'articolo 10 bis senza la relazione di un esperto, **di cui all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3**, oltre alle informazioni previste all'articolo 3, lettera h), **ed entro un mese dalla data effettiva del conferimento viene pubblicata** una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

(a) una descrizione del conferimento non in contanti in oggetto,

(b) **il** relativo valore, l'indicazione della fonte di tale stima **e, se del caso, il metodo di valutazione**,

(c) una dichiarazione che precisi se i valori risultanti corrispondono almeno al numero e al valore nominale, o, in mancanza di valore nominale, al valore contabile ed eventualmente al premio di emissione delle azioni da emettere come corrispettivo;

(d) una dichiarazione che indichi **che** sono

indichi *se* sono intervenuti fatti nuovi che incidano sulla valutazione iniziale.

La *dichiarazione* viene *pubblicata* conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

intervenuti fatti nuovi che incidano sulla valutazione iniziale.

La *pubblicazione* viene *effettuata secondo le modalità definite dalla legislazione di ciascuno Stato membro* conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

1 bis. Qualora sia effettuato un conferimento non in contanti senza la relazione di un esperto di cui all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3 relativo a un aumento del capitale proposto ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, viene pubblicato un annuncio indicante la data in cui la decisione sull'aumento è stata adottata e contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo le modalità definite dalla legislazione di ciascuno Stato membro e in conformità dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, prima che il conferimento non in contanti diventi effettivo. In tal caso, la dichiarazione di cui al paragrafo 1 si limita ad indicare che non sono intervenuti fatti nuovi determinanti dopo la pubblicazione dell'annuncio.

Emendamento 11

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 10 ter, paragrafo 2 (nuovo) (direttiva 77/91/CEE)

2. Ogni Stato membro *designa un'autorità amministrativa o giudiziaria indipendente incaricata di verificare la legalità dei conferimenti non in contanti effettuati ai sensi dell'articolo 10 bis e la dichiarazione di cui al paragrafo 1*".

2. Ogni Stato membro *prevede salvaguardie adeguate per assicurare la conformità con la procedura stabilita all'articolo 10 bis e al presente articolo qualora venga effettuato un conferimento non in contanti senza la relazione di un esperto di cui all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3.*

Emendamento 12

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 19, paragrafo 1 (direttiva 77/91/CEE)

"1. *Qualora la* legislazione di uno Stato membro *permetta ad* una società *di* acquisire azioni proprie, o direttamente o tramite una persona che agisca a nome proprio ma per conto di tale società, *essa subordina tale*

"1. *La* legislazione di uno Stato membro *lascia impregiudicato il principio della parità degli azionisti che si trovano nella in condizioni identiche, nonché la direttiva 2003/3/CE del Parlamento europeo e del*

acquisizione alle seguenti condizioni:

(a) l'autorizzazione di acquisizione è accordata dall'assemblea generale, che ne fissa le modalità, in particolare il numero massimo di azioni da acquisire, la durata per cui è accordata l'autorizzazione, **che non può superare i 5 anni** e, in caso di acquisizione a titolo oneroso, il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo. I membri dell'organo di amministrazione o di direzione sono tenuti a vigilare a che, al momento di ogni acquisizione autorizzata, siano rispettate le condizioni di cui alle lettere b), c) **e d)**;

(b) le acquisizioni, ivi comprese le azioni acquisite in precedenza dalla società e detenute nel suo portafoglio, nonché le azioni acquisite da una persona che agisca a nome proprio ma per conto della società non possono avere l'effetto che l'attivo netto scenda al di sotto dell'importo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, **lettera a)**;

(c) l'operazione può riguardare soltanto azioni interamente liberate;

(d) si applica il principio della parità di trattamento degli azionisti; in particolare si ritiene che il principio sia rispettato nel caso di acquisizione e di vendita da parte di una società delle azioni proprie su un mercato regolamentato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, la direttiva 2004/39/CE.

Gli Stati membri possono **anche** subordinare le acquisizioni di cui al primo comma **alla condizione che il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il valore**

Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)* e può autorizzare una società ad acquisire azioni proprie, o direttamente o tramite una persona che agisca a nome proprio ma per conto di tale società. Nella misura in cui tali acquisizioni sono autorizzate, gli Stati membri le subordinano alle seguenti condizioni:

(a) l'autorizzazione di acquisizione è accordata dall'assemblea generale, che ne fissa le modalità, in particolare il numero massimo di azioni da acquisire, la durata per cui è accordata l'autorizzazione, **che sarà determinata dalla legislazione nazionale ma che, in ogni caso, non può essere superiore a 5 anni** e, in caso di acquisizione a titolo oneroso, il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo. I membri dell'organo di amministrazione o di direzione sono tenuti a vigilare a che, al momento di ogni acquisizione autorizzata, siano rispettate le condizioni di cui alle lettere b) **e c)**;

(b) le acquisizioni, ivi comprese le azioni acquisite in precedenza dalla società e detenute nel suo portafoglio, nonché le azioni acquisite da una persona che agisca a nome proprio ma per conto della società non possono avere l'effetto che l'attivo netto scenda al di sotto dell'importo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, **lettere a) e b)**;

(c) l'operazione può riguardare soltanto azioni interamente liberate.

Gli Stati membri possono **inoltre** subordinare le acquisizioni di cui al primo comma **ad una o a tutte le condizioni**

contabile delle azioni acquisite, comprese le azioni acquisite in precedenza dalla società e detenute nel suo portafoglio, nonché le azioni acquisite da una persona che agisce a nome proprio ma per conto della società non superi il 10% del capitale sottoscritto."

seguenti:

- il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il valore contabile delle azioni acquisite, comprese le azioni acquisite in precedenza dalla società e detenute nel suo portafoglio, nonché le azioni acquisite da una persona che agisce a nome proprio ma per conto della società non deve superare un massimale determinato dagli Stati membri. Tale massimale non può essere inferiore al 10% del capitale sottoscritto;

- l'autorizzazione concessa alla società di acquisire azioni ai sensi del primo comma, la durata per la quale tale autorizzazione è concessa nonché l'importo del corrispettivo minimo o massimo devono figurare nello statuto o nell'atto costitutivo della società;

- la società deve soddisfare adeguati requisiti in materia di obblighi di comunicazione e di notifica;

- talune società, stabilite dagli Stati membri, possano essere tenute ad annullare le azioni acquisite, sempre che un importo equivalente al valore nominale delle azioni annullate sia iscritto in una riserva che non può essere distribuita agli azionisti eccetto in caso di riduzione del capitale sottoscritto; tale riserva può essere utilizzata solo per aumentare il capitale sottoscritto mediante capitalizzazione delle riserve;

- l'acquisizione non deve compromettere l'esercizio dei diritti dei creditori.

** GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16."*

Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (nuovo)
Articolo 20, paragrafo 3 (direttiva 77/91/CEE)

3bis. All'articolo 20, paragrafo 3, l'espressione "articolo 15, paragrafo 1, lettera a)" è sostituita da "articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b)".

Motivazione

Emendamento volto a facilitare l'accordo con il Consiglio.

Emendamento 14

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 23, paragrafo 1 (direttiva 77/91/CEE)

"1. **Una società non può** anticipare fondi **né accordare prestiti né** fornire garanzie per l'acquisizione delle sue azioni da parte di un terzo, **a meno che le operazioni siano subordinate dalla legislazione nazionale** alle condizioni enunciate al secondo, terzo, quarto e quinto comma.

Le operazioni devono avere luogo **su iniziativa e** sotto la responsabilità dell'organo di amministrazione o di direzione, a condizioni di mercato eque, in particolare per quanto riguarda gli interessi pagati e le garanzie prestate **dal terzo** alla società per i prestiti o per gli anticipi di cui al primo comma. Il merito di credito del terzo deve essere stato debitamente valutato **e la società deve essere in grado di preservare la liquidità e la solvibilità nel corso dei cinque anni successivi. Tale capacità deve essere dimostrata in modo credibile da un'analisi dettagliata del flusso di cassa, fondata sui dati disponibili al momento dell'approvazione dell'operazione.**

L'organo di amministrazione o di direzione sottopone l'operazione all'autorizzazione preliminare dell'assemblea generale, la quale delibera secondo le regole in materia di numero legale e di maggioranza di cui all'articolo 40. L'organo di amministrazione o di direzione presenta all'assemblea generale una relazione scritta precisando le ragioni dell'operazione, l'interesse che

"1. **Qualora la legislazione di uno Stato membro permetta a una società di** anticipare fondi **o** fornire garanzie per l'acquisizione delle sue azioni da parte di un terzo, **direttamente o indirettamente, essa subordina tali** operazioni alle condizioni enunciate al secondo, terzo, quarto e quinto comma.

Le operazioni devono avere luogo sotto la responsabilità dell'organo di amministrazione o di direzione, a condizioni di mercato eque, in particolare per quanto riguarda gli interessi pagati e le garanzie prestate alla società per i prestiti o per gli anticipi di cui al primo comma. Il merito di credito del terzo **o, in caso di transazioni multipartite, di ciascuna controparte,** deve essere stato debitamente valutato.

L'organo di amministrazione o di direzione sottopone l'operazione all'autorizzazione preliminare dell'assemblea generale, la quale delibera secondo le regole in materia di numero legale e di maggioranza di cui all'articolo 40. L'organo di amministrazione o di direzione presenta all'assemblea generale una relazione scritta precisando le ragioni dell'operazione, l'interesse che

l'operazione presenta per la società, le condizioni alle quali viene effettuata, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società e il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. La relazione viene trasmessa al registro per la successiva pubblicazione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

L'importo aggregato dell'aiuto finanziario accordato ai terzi non **può tuttavia avere l'effetto che** l'attivo netto della società **scenda** al di sotto dell'importo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, **lettera a)**.

Qualora le azioni proprie della società di cui all'articolo 19, paragrafo 1, ovvero le azioni emesse nel quadro di un aumento del capitale sottoscritto **vengano acquisite** da un terzo **direttamente** dalla società, l'acquisizione deve essere realizzata ad un giusto prezzo, **per evitare la diluizione delle quote esistenti.**"

l'operazione presenta per la società, le condizioni alle quali viene effettuata, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società e il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. La relazione viene trasmessa al registro per la successiva pubblicazione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

L'importo aggregato dell'aiuto finanziario accordato ai terzi non **deve mai comportare una riduzione dell'**attivo netto della società al di sotto dell'importo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, **lettere a) e b), tenuto conto anche dell'eventuale riduzione dell'attivo netto determinata dall'acquisizione, da parte della società o per conto della stessa, di azioni proprie di cui all'articolo 19, paragrafo 1. La società iscrive nel passivo del bilancio una riserva indisponibile pari all'importo aggregato dell'aiuto finanziario.**

Qualora le azioni proprie della società di cui all'articolo 19, paragrafo 1, **siano acquisite** ovvero le azioni emesse nel quadro di un aumento del capitale sottoscritto **siano sottoscritte** da un terzo **usufruendo di una aiuto finanziario** dalla società, l'acquisizione deve essere realizzata ad un giusto prezzo."

Emendamento 15
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 23 bis (direttiva 77/91/CEE)

"Articolo 23 bis

Gli azionisti hanno il diritto di impugnare l'autorizzazione dell'assemblea generale di un'operazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, presentando ricorso all'autorità amministrativa o giudiziaria competente, affinché questa deliberi sulla legalità dell'operazione.

soppresso

Motivazione

Emendamento che dà seguito all'emendamento precedente; testo non coerente con la legislazione a livello UE.

Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO 7
Articolo 29, paragrafo 5 bis (direttiva 77/91/CEE)

"5 bis. Qualora l'organo di amministrazione o di direzione di una società quotata abbia il potere di limitare o di escludere il diritto di opzione conformemente al paragrafo 5, subordinatamente all'ulteriore condizione che le azioni per un futuro aumento del capitale sottoscritto vengano emesse al prezzo di mercato prevalente al momento dell'emissione su uno o più mercati regolamentati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, l'organo di amministrazione o di direzione è esonerato dall'obbligo di presentare all'assemblea generale la relazione scritta di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Gli azionisti possono tuttavia chiedere all'organo di amministrazione o di direzione di indicare le ragioni della limitazione o dell'esclusione del diritto di opzione." **soppresso**

Motivazione

Emendamento volto a facilitare l'accordo con il Consiglio. In assenza di tale emendamento, la nuova regolamentazione sarebbe totalmente impraticabile per le imprese. La direttiva dovrebbe contribuire alla flessibilità, eliminando l'obbligo di elaborare relazioni scritte. Nelle offerte di titoli il prezzo di emissione è generalmente fissato ad un livello inferiore a quello prevalente sul mercato, per garantire il successo dell'offerta.

Emendamento 17
ARTICOLO 1, PUNTO 9
Articolo 39 bis (direttiva 77/91/CEE)

"Articolo 39 bis **soppresso**
1. Gli Stati membri assicurano che l'azionista che detiene almeno il 90% del

capitale sottoscritto di una società quotata, di seguito denominato "l'azionista di maggioranza", possa esigere da tutti i possessori delle restanti azioni, di seguito denominati "azionisti di minoranza", di vendergli tali azioni ad un giusto prezzo. Gli Stati membri possono tuttavia fissare una soglia più elevata, che non può superare il 95% del capitale sottoscritto della società.

Si ritiene che una società sia una società quotata ai sensi del presente articolo quando le sue azioni sono negoziate su un mercato regolamentato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE.

2. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile determinare se la soglia è stata raggiunta.

3. Se la società ha emesso più di una classe di azioni, gli Stati membri possono disporre che il diritto di esigere la vendita da parte degli azionisti di minoranza, secondo quanto previsto al paragrafo 1, possa essere esercitato soltanto per la classe di azioni in cui sia stata raggiunta la soglia menzionata nello stesso paragrafo.

4. Gli Stati membri assicurano che ogni azionista di minoranza interessato possa esigere la valutazione del giusto prezzo

La valutazione del giusto prezzo è effettuata da un'autorità amministrativa o giudiziaria indipendente o da un esperto indipendente designato o autorizzato da tale autorità. Gli esperti possono, secondo la legislazione di ogni Stato membro, essere persone fisiche o persone giuridiche o società. La richiesta della valutazione viene presentata entro tre mesi dalla data in cui l'azionista di minoranza è stato sollecitato a vendere e il prezzo è stato comunicato conformemente al paragrafo 1.

5. Il presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 15 della direttiva 2004/25/CE*."

Motivazione

Emendamento volto a facilitare l'accordo con il Consiglio. Non è necessario regolamentare il diritto di acquisto (squeeze-out) e l'obbligo di acquisto (sell-out).

Emendamento 18
ARTICOLO 1, PUNTO 9
Articolo 39 ter (direttiva 77/91/CEE)

“Articolo 39 ter

soppresso

1. Gli Stati membri assicurano che gli azionisti di minoranza di una società quotata possano, congiuntamente o singolarmente, esigere dall'azionista di maggioranza che questi acquisti ad un giusto prezzo le azioni della società da essi detenute.

2. Gli Stati membri assicurano che in mancanza di accordo sul giusto prezzo tra le parti potenziali dell'operazione di cui al paragrafo 1, il prezzo sia valutato da un'autorità amministrativa o giudiziaria o da un esperto indipendente designato o autorizzato da tale autorità. Gli esperti possono, secondo la legislazione di ogni Stato membro, essere persone fisiche o persone giuridiche o società.

3. Si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 39 bis, paragrafo 1, seconda e terza frase, e paragrafi 2 e 3.

4. Gli Stati membri provvedono affinché una procedura adeguata garantisca la parità di trattamento di tutti gli azionisti di minoranza.

5. Il presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 16 della direttiva 2004/25/CE."

Motivazione

Emendamento volto a facilitare l'accordo con il Consiglio. Non è necessario regolamentare il diritto di acquisto (squeeze-out) e l'obbligo di acquisto (sell-out).

Emendamento 19
ARTICOLO 2, PUNTO 1, COMMA 1

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi ***entro il 31 dicembre 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.***

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi ***entro ...****.

**** Diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva***

MOTIVAZIONE

1. Introduzione

Lo scopo della direttiva è di assicurare la salvaguardia del capitale delle società per azioni (S.p.A.) nell'interesse dei creditori. Essa mira inoltre a fissare le norme sulla parità di trattamento degli azionisti che si trovano in condizioni identiche e a tutelare gli azionisti di minoranza.

Le proposte di modifica della seconda direttiva sul diritto delle società (direttiva 77/91/CEE) mirano a facilitare il mantenimento e le modifiche del capitale delle società per azioni. Si basano in parte sulle raccomandazioni del 2002 del gruppo ad alto livello concordate nell'ambito del progetto per la semplificazione della legislazione sul mercato interno (Simplification of the Legislation on the Internal Market – SLIM).

La Commissione ha approvato la direttiva proposta il 29 ottobre 2004, e il gruppo di lavoro del Consiglio competente ha avviato la propria attività l'11 gennaio 2005. Il termine provvisorio per la trasposizione è fissato per il 31 dicembre 2006.

2. Sunto della proposta

L'obiettivo generale della direttiva è di promuovere la competitività delle società per azioni senza ridurre i diritti degli azionisti e dei creditori. Le società avranno la possibilità di reagire in modo più flessibile e secondo una procedura meno costosa e meno lunga agli sviluppi del mercato che impongono loro modifiche strutturali del capitale e della proprietà. Tale obiettivo si raggiunge mediante l'attenuazione dei requisiti sulla rendicontazione esterna e sulla consultazione degli azionisti in talune condizioni.

3. Analisi della proposta

La direttiva proposta costituisce un'importante parte della duplice agenda della UE sul governo societario e la competitività. L'enfasi posta sulla riduzione degli oneri amministrativi, garantendo nel contempo la tutela dei diritti di azionisti e creditori, è decisamente encomiabile. Lo scopo è per la maggior parte raggiunto.

Limitatamente ad alcuni punti, tuttavia, l'esito delle misure proposte sarà quello di aumentare, e non diminuire, gli obblighi legati alla burocrazia e alla rendicontazione. Inoltre, alcune proposte concernenti l'armonizzazione del diritto societario degli Stati membri della UE rappresentano nuovi ostacoli e vanno oltre il campo d'azione della legislazione comunitaria in materia. È così soprattutto per il contorto diritto di riscatto obbligatorio di cui all'articolo 39 *ter*. Ci si può anche chiedere se certe disposizioni chiave, per esempio quelle sulla valutazione delle azioni, possano veramente far aumentare la flessibilità e la competitività o si limitino a farlo sulla carta.

18.7.2005

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione delle società per azioni e la salvaguardia e le modificazioni del loro capitale sociale(COM(2004)0730 – C6-0169/2004 – 2004/0256(COD))

Relatrice per parere: Margarita Starkevičiūtė

BREVE MOTIVAZIONE

I. Situazione vigente/antecedenti legislativi

Nel 1976 la Commissione europea ha presentato la cosiddetta seconda direttiva sul diritto societario¹ ai fini del coordinamento delle disposizioni nazionali applicabili alle società per azioni per quanto concerne la loro costituzione, il capitale minimo versato, la distribuzione agli azionisti e l'aumento/riduzione del capitale. Obiettivo principale dell'atto era la definizione delle condizioni necessarie ad assicurare la salvaguardia del capitale nell'interesse dei creditori. Mirava inoltre a tutelare la posizione degli azionisti di minoranza sancendo il principio della parità di trattamento di tutti gli azionisti che si trovano in condizioni identiche.

Nel 1996 la Commissione ha lanciato un progetto pluriennale volto a semplificare la legislazione chiave relativa al mercato interno, il cosiddetto progetto SLIM², che ha comportato l'analisi di 17 diversi ambiti legislativi nel corso di cinque fasi nel periodo 1996-2002 e si prefiggeva di identificare modalità di semplificazione della legislazione vigente onde ridurre gli oneri a carico delle imprese. La quarta fase del progetto ha evidenziato la necessità di rivedere le disposizioni contenute nelle direttive sul diritto societario.

II. Stimoli al cambiamento

Le direttive sul diritto societario sino allora vigenti erano concepite principalmente per assicurare un livello adeguato di protezione a salvaguardia degli interessi degli azionisti e dei creditori in particolare. Anche se meccanismi adeguati di protezione degli azionisti e dei creditori contribuiscono a garantire maggiore efficacia (riduzione dei rischi), va segnalato che la legislazione dell'UE dovrebbe puntare in primo luogo a offrire meccanismi atti a rafforzare l'efficienza e la competitività delle imprese. Rispetto a ciò, alcune delle succitate disposizioni,

¹ Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, GU L 026 del 31.01.1977.

² Semplificare la legislazione per il mercato interno

relative in particolare alla salvaguardia del capitale e alle ristrutturazioni societarie, si presentano come ostacoli sulla strada verso un mercato più competitivo.

È stato sostenuto che la direttiva del 1976 è stata approvata in un momento in cui la legislazione statunitense sulle società (*Model Business Corporation Act*) aveva eliminato le norme relative al capitale legale e all'obbligo di concessione dei diritti di prelazione quali disposizioni inutili che gravavano sulle attività societarie con costi aggiuntivi. La relazione indipendente dell'*Accounting Standards Board* e del *British Institute of International and Comparative Law* giungeva altresì alla conclusione che la legislazione societaria dell'UE allora vigente non godeva in pratica della fiducia dei creditori, era complessa e costosa e presentava anomalie che conducevano a incoerenze nei risultati delle imprese sia all'interno degli Stati membri che tra diversi Stati membri. Per far fronte alle crescenti richieste di revisione delle norme in vigore, tenuto conto del mutamento delle circostanze economiche, nell'ottobre 2004 la Commissione ha proposto un atto legislativo di modifica della seconda direttiva sul diritto societario.

III. Proposta della Commissione

Secondo il precedente Commissario per il mercato interno Frits Bolkenstein, per massimizzare l'efficienza e la competitività delle imprese europee è necessario semplificare e migliorare le norme dell'UE in materia di capitale, mantenendo al contempo solide salvaguardie a favore dei creditori e degli investitori, in particolare degli azionisti di minoranza.

Nell'applicare la seconda direttiva sul diritto societario è emersa palesemente la necessità di modificare alcune delle sue disposizioni onde rispondere alle esigenze di maggiore flessibilità per reagire più tempestivamente ed efficacemente agli sviluppi del mercato. Conformemente alle raccomandazioni SLIM, la proposta di direttiva mira in particolare ad eliminare taluni obblighi di informazione, a facilitare le acquisizioni di azioni da parte della società stessa o di terzi e a facilitare la razionalizzazione della proprietà del capitale di una società.

In specifico, la proposta della Commissione mira alla messa in atto delle seguenti misure relative al capitale delle società per azioni:

- *aumento di capitale*: snellire il carico amministrativo connesso agli obblighi di informazione derivanti dall'aumento di capitale per conferimenti in contante (mediante emissione di azioni) e al principio del diritto di prelazione riconosciuto ad un azionista per l'acquisto di una parte proporzionale delle "nuove" azioni;
- *riduzione di capitale*: maggiore armonizzazione della protezione dei creditori, eliminazione dei ritardi inutili nei casi di richieste indebite di valori mobiliari da parte di creditori e istituzione di procedure giudiziarie o amministrative specifiche;
- *valutazione degli attivi*: eliminazione del carico amministrativo connesso a costose, e sovente inutili e imprecise, relazioni di valutazione di esperti, ampliando il numero dei casi in cui tali valutazioni non sono obbligatorie;
- *acquisizione delle proprie azioni*: maggiore flessibilità ed eliminazione dell'onere amministrativo, portando a cinque anni il periodo massimo di autorizzazione per la

transazione, in modo da consentire alle imprese di reagire adeguatamente agli sviluppi del mercato;

- *acquisizione di azioni da parte di terzi*: maggiore protezione degli azionisti e accresciuta flessibilità per quanto concerne i cambiamenti nella struttura di proprietà, consentendo alle imprese di accordare assistenza finanziaria nei limiti delle riserve distribuibili;
- *diritti di cessione obbligatoria e di riscatto obbligatorio*: maggiore flessibilità e maggiore praticabilità della struttura di proprietà, consentendo agli azionisti di maggioranza, a determinate condizioni, di comprare ad un giusto prezzo le parti detenute dagli azionisti di minoranza e, viceversa, agli azionisti di minoranza di costringere gli azionisti di maggioranza ad acquisire le loro quote.

L'attuazione di tutte le misure sopra elencate contribuirebbe a conseguire una base giuridica meglio armonizzata e a modernizzare le società per azioni, dando a queste ultime la possibilità di rimanere efficienti e competitive nei mercati in continua evoluzione.

IV. Conclusioni

La vostra relatrice è favorevole alle proposte di deregolamentazione della Commissione sulla 2a direttiva sul diritto societario, visto che l'obiettivo principale è di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle società. Osserviamo tuttavia che per vari aspetti le proposte della Commissione non sono compatibili con regolamenti già esistenti relativi ai mercati dei capitali, mentre alcuni termini della proposta sono eccessivamente vaghi. Occorrono pertanto alcune modifiche per tenere conto degli interessi degli investitori e delle società.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 4

ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo)

Articolo 1, paragrafo 1, 21° trattino (direttiva 77/91/CEE)

(-1) All'articolo 1, paragrafo 1, il ventunesimo trattino è sostituito con :

- in Ungheria:

nyilvánosan működő részvénytársaság

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Motivazione

La seconda direttiva sul diritto societario mira ad armonizzare le norme relative alla salvaguardia del capitale applicabili alle società per azioni. Negli Stati membri in cui il diritto societario fa una distinzione tra società per azioni pubbliche e private, la direttiva si applica solamente alle società per azioni puliche. Il parlamento nazionale ungherese ha votato, il 21 giugno 2005, un emendamento alla legge ungherese sulle società del 1997 secondo il quale le società per azioni dovranno in futuro indicare nel nome della società se operano nell'ambito del regime delle società pubbliche o private. La portata della seconda direttiva sul diritto societario deve essere adeguata di conseguenza: in Ungheria si dovrebbe applicare solamente alle società per azioni pubbliche ("nyilvánosan működő részvénytársaság").

Emendamento 2

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 19, paragrafo 1, comma 2 (direttiva 77/91/CEE)

Gli Stati membri possono anche subordinare le acquisizioni di cui al primo comma alla condizione che il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il valore contabile delle azioni acquisite, comprese le azioni acquisite in precedenza dalla società e detenute nel suo portafoglio, nonché le azioni acquisite da una persona che agisce a nome proprio ma per conto della società non superi il **10%** del capitale sottoscritto."

Gli Stati membri possono anche subordinare le acquisizioni di cui al primo comma alla condizione che il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il valore contabile delle azioni acquisite, comprese le azioni acquisite in precedenza dalla società e detenute nel suo portafoglio, nonché le azioni acquisite da una persona che agisce a nome proprio ma per conto della società non superi il **25%** del capitale sottoscritto."

Motivazione

Specifiche regolamentazioni di mercato permettono di contrastare la manipolazione dei prezzi delle azioni. Non è pertanto necessario che la presente direttiva contenga tali disposizioni. La limitazione al 10% dell'acquisizione delle azioni proprie ridurrebbe la capacità delle imprese di reagire alle tendenze del mercato.

Emendamento 3

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 23, paragrafo 1, comma 2 (direttiva 77/91/CEE)

Le operazioni devono avere luogo su iniziativa e sotto la responsabilità dell'organo di amministrazione o di direzione, a condizioni di mercato eque, in particolare per quanto riguarda gli interessi pagati e le garanzie prestate dal terzo alla società per i prestiti o per gli anticipi di cui

Le operazioni devono avere luogo su iniziativa e sotto la responsabilità dell'organo di amministrazione o di direzione, a condizioni di mercato eque, in particolare per quanto riguarda gli interessi pagati e le garanzie prestate dal terzo alla società per i prestiti o per gli anticipi di cui

al primo comma. Il merito di credito del terzo deve essere stato debitamente valutato e la società deve essere in grado di preservare la liquidità e la solvibilità nel corso **dei cinque anni successivi**. Tale capacità deve essere dimostrata in modo credibile da un'analisi dettagliata del flusso di cassa, fondata sui dati disponibili al momento dell'approvazione dell'operazione.

al primo comma. Il merito di credito del terzo deve essere stato debitamente valutato e la società deve essere in grado di preservare la liquidità e la solvibilità **almeno** nel corso **della durata del prestito**. Tale capacità deve essere dimostrata in modo credibile da un'analisi dettagliata del flusso di cassa, fondata sui dati disponibili al momento dell'approvazione dell'operazione.

Motivazione

L'emendamento è necessario per proteggere meglio i diritti dei creditori mediante l'estensione del periodo a tutta la durata effettiva del prestito.

Emendamento 4

ARTICOLO 1, PUNTO 9

Articolo 39 ter, paragrafo 1 (direttiva 77/91/CEE)

1. Gli Stati membri assicurano che gli azionisti di minoranza di una società quotata possano, congiuntamente o singolarmente, esigere **dall'**azionista di maggioranza che questi acquisti ad un giusto prezzo le azioni della società da essi detenute.

1. Gli Stati membri assicurano che gli azionisti di minoranza di una società quotata possano, congiuntamente o singolarmente, esigere **da un** azionista di maggioranza, **che detiene almeno il 95% del capitale sottoscritto della società quotata**, che questi acquisti ad un giusto prezzo le azioni della società da essi detenute.

Motivazione

L'acquisizione, da parte di un azionista di maggioranza, di una grande quantità di azioni ha un impatto negativo sul prezzo di mercato delle azioni rimanenti e infligge perdite all'azionista di minoranza. Tuttavia ciò è necessario per evitare che la società debba avviare una procedura complicata per determinare un prezzo equo solo nell'interesse dell'azionista di minoranza. Tale disposizione va pertanto applicata solo a un numero ristretto di casi.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione delle società per azioni e la salvaguardia e le modificazioni del loro capitale sociale
Riferimenti	COM(2004)0730 – C6-0169/2004 – 2004/0256(COD)
Commissione competente per il merito	JURI
Commissione competente per parere Data della comunicazione in seduta	ECON 10.1.2005
Cooperazione rafforzata	
Relatrice per parere Nomina	Margarita Starkevičiūtė 7.3.2005
Esame in commissione	18.4.2005 15.6.2005 12.7.2005
Approvazione degli emendamenti	13.7.2005
Esito della votazione finale	favorevoli: 28 contrari: 13 astensioni: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Zsolt László Becsey, Pier Luigi Bersani, Bowles Sharon Margaret, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Paolo Cirino Pomicino, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Enrico Letta, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht, John Whittaker
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Harald Ettl, Catherine Guy-Quint, Ona Juknevičienė, Jules Maaten, Thomas Mann, Kamal Syed Salah, Corien Wortmann-Kool
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Antonio Masip Hidalgo

PROCEDURA

Titolo	[Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio sanitario]				
Riferimenti	COM(2004)0730 – C6 0169/2004 – 2004/0256(COD)				
Presentazione della proposta al PE	29.10.2004				
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	JURI 10.1.2005				
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	ECON 10.1.2005				
Pareri non espressi Decisione					
Cooperazione rafforzata Annuncio in Aula					
Relatore(i) Nomina	Piia-Noora Kauppi 20.1.2005				
Relatore(i) sostituito(i)					
Procedura semplificata – decisione					
Contestazione della base giuridica Parere JURI					
Modifica della dotazione finanziaria Parere BUDG					
Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula					
Consultazione del Comitato delle regioni – decisione in Aula					
Esame in commissione	23.5.2005	20.6.2005	13.7.2005	15.9.2005	29.11.2005
Approvazione	23.2.2005				
Esito della votazione finale	+: 17 -: 0 0: 1				
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Maria Berger, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Aloyzas Sakalas, Gabriele Hildegard Stauner, Diana Wallis, Rainer Wieland, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina				
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Adeline Hazan, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Toine Manders, Michel Rocard				
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale					
Deposito	28.2.2006		28.2.2006		
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	...				